

COMUNE DI BORGO TICINO

STATUTO

Delibera n. 23 del 29/6/2006.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Comune

1. Il Comune di Borgo Ticino è Ente locale autonomo nell' ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di legge.

ART. 2 Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.

ART. 3 Territorio

1. Il comune di Borgo Ticino comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con la legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione della popolazione del Comune.

ART. 4 Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, la salvaguardia dell' ambiente e la valorizzazione del territorio, le pari opportunità fra uomini e donne e le azioni positive.

ART. 5 Esercizi delle funzioni del Comune

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.
4. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, con particolare riferimento alle categorie più deboli.
5. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
 - a) fiere e mercati
 - b) turismo ed industria alberghiera
 - c) agricoltura e foreste
 - d) artigianato e commercio
6. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica, e di pianificazione territoriale dell'intera area comunale.
7. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed il controllo e la vigilanza sull'inquinamento.
8. Il Comune inoltre si rende promotore di attività sportive, ricreative e culturali.
9. Nell'esercizio delle funzioni del Comune si osservano le norme statali e regionali vigenti e del presente statuto.

ART. 6 Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I - Tit. VI del presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a. ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b. a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

ART. 7. Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale a mezzo del messo comunale cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Il Comune può inoltre individuare ulteriori spazi di pubblicazione ed affissione dei provvedimenti riguardanti la collettività.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART.8 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 Elezione e composizione

I - Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 10 Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che dovranno essere motivati in relazione alla natura, all'urgenza ed improrogabilità degli atti proposti.

ART. 11 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano gli elettori del Comune senza vincolo di mandato.
2. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione che ha efficacia immediata.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e dei Consiglieri, di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, in esecuzione all'art. 75 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e s.m.i., quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione dei consiglieri ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli

incompatibili. Ove il Sindaco non risulti convalidabile si determina la necessità del rinnovo delle consultazioni elettorali.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
7. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio comunale.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Sono inoltre stabiliti dalla legge e dal regolamento i rimborsi spese e le indennità spettanti per l'esercizio delle funzioni amministrative.
9. Il Comune inoltre, nella tutela dei propri diritti ed interessi, può assicurare i propri Amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

ART. 12 Competenze del consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale assicura e garantisce lo sviluppo della collettività attraverso i rapporti di cooperazione con soggetti pubblici e privati, nonché i rapporti di partecipazione previsti dalla legge, provvedendo e coordinando l'assunzione e promozione di iniziative e consultazioni.
2. Il Consiglio Comunale esercita le proprie attribuzioni con l'adozione di atti fondamentali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed organizzativo. Approva gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco con apposito documento.
3. Le competenze del Consiglio determinate dalla legge.
4. Il Consiglio nomina altresì i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, che siano ad esso espressamente riservate dalla legge, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Consiglio nomina inoltre le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza, e provvede alla nomina di tutte le Commissioni obbligatorie previste da leggi statali, regionali, secondo la disciplina e modalità previste dalle leggi e regolamenti medesimi.
6. Al Consiglio spetta inoltre di provvedere nelle materie ulteriori previste dalla legge.
7. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da parte della Giunta Comunale da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
9. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
10. Il Consiglio nell' esercizio delle proprie attribuzioni di controllo e di indirizzo si avvale del Revisore dei Conti esaminandone i rilievi e proposte tendenti al conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione secondo forme di collaborazione previste dal presente Statuto.

ART. 13 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati nel loro insieme, o su richiesta articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Copia dei regolamenti comunali e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa a seconda della materia ove previsto, alle competenti autorità per la loro omologazione.

ART. 14 Commissioni permanenti consiliari

1. Il Consiglio, **può** all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituire nel suo seno Commissioni Consiliari consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando con criterio proporzionale la presenza in esse, con diritto di voto, dei rappresentanti di ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, salvo che non siano preposti alla presidenza delle medesime nell'atto di costituzione. Il Consiglio nell'avvalersi di dette Commissioni provvede all'assegnazione per materie riferite ad: affari istituzionali ed amministrativi, bilancio e sviluppo economico, urbanistica ed assetto del territorio, lavori pubblici, servizi sociali e assistenziali, cultura, sport e tempo libero e da altre assegnazioni ove risultino opportune.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza ed esprimono su di esse il proprio parere concorrendo nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonchè previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali dipendenti dal Comune.

ART. 15 Commissioni speciali consiliari

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all' articolo precedente, ha facoltà inoltre di istituire a maggioranza assoluta dei propri membri, in via temporanea:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di indagini sull'attività dell'amministrazione alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie;
 - c) la commissione per gli adempimenti relativi all'ammissibilità del Referendum comunale previsto dal presente Statuto.
2. Un quinto dei consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi.

3. Il regolamento determina i tempi e le modalità di funzionamento delle commissioni speciali succitate.

ART. 16 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie straordinarie e nei casi d'urgenza, secondo le modalità di convocazione previste dal regolamento del Consiglio.
2. Le sessioni ordinarie, intese come spazio temporale in cui possono tenersi più sedute, possono svolgersi nel periodo di primavera ed autunno.
3. Le convocazioni del Consiglio Comunale hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta scritta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, che dovranno in quest'ultimo caso, indicare espressamente gli argomenti da trattare.
4. La convocazione su richiesta dei Consiglieri deve aver luogo entro un termine non superiore a venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, a cura del Sindaco. Ove il Sindaco non provveda nei termini di cui al comma precedente il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione.
5. Nei casi d'urgenza su iniziativa del Sindaco, la seduta del Consiglio deve aver luogo entro almeno ventiquattro ore successive dall'atto di convocazione.
6. Il Sindaco convoca il Consiglio con avviso scritto da consegnare al domicilio eletto da ogni singolo consigliere.
7. La convocazione del Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo eletto **come da termini di legge**.
8. Il Regolamento determina le norme per la convocazione e funzionamento del Consiglio.

ART. 17 Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. I consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi di legge, cessano dalla carica nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e su pronuncia del consiglio.
2. I consiglieri inoltre che non intervengano senza giustificati motivi ad un'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di elettori del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica, e votata a scrutinio palese per appello nominale. E' pronunciata quando l'accertamento dei presupposti è approvato dal Consiglio.
5. E' facoltà di ogni singolo consigliere presentare per iscritto indirizzate al **Consiglio** le dimissioni dalla carica, che **sono irrevocabili e immediatamente efficaci**.
6. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni, o altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
7. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

ART. 18 Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti, di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

ART. 19 Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti **dalla legge**.

ART. 20 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 21 Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Le adunanze del Consiglio, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni del Sindaco, sono presiedute dal vicesindaco e, in mancanza di questo, dal consigliere anziano.
3. La qualifica di Consigliere anziano è acquisita dal Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti quali risultano dalla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Votazioni e funzionamento del consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda maggioranze qualificate.
2. Le votazioni di norma sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto ove siano dichiarate espressamente giudizi e qualità morali delle persone.
3. Per le nomine e le designazioni ove sia prevista la rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti, indipendentemente dai voti conseguiti da designatari non espressi dalla minoranza medesima.
4. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio ed i sistemi di votazione.

ART. 23 Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza e ne cura la pubblicazione e l'esecutività.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale specificandone i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché i nomi degli astenuti.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.

ART. 24 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

CAPO III IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 25 Elezione del sindaco e nomina della Giunta

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto **secondo le disposizioni dettate dalla legge**.
2. La carica di sindaco può essere ricoperta per **il numero massimo di mandati previsti dalle disposizioni di legge**.
3. La giunta, tra cui il vicesindaco è nominata dal sindaco che, con proprio decreto, ne deve dare comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione in sede di convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26 Funzioni e composizione

1. La giunta collabora con il sindaco nella realizzazione del programma amministrativo, operando attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al consiglio, **al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi**.
2. La giunta è composta dal sindaco e dal numero **massimo** di assessori **previsto dalla legge**.
3. La nomina degli assessori può essere dal sindaco conferita a cittadini, anche non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

4. La carica di assessore è comunque compatibile con la carica di consigliere comunale.
5. Gli assessori che non rivestono la carica di consiglieri possono partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

ART.27 Presidenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco.
2. In caso di assenza, di impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Nello stesso ordine il Vice-Sindaco o l'Assessore Anziano surrogano il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale sia quale Ufficiale di Governo.
4. **L'Assessore Anziano è l'assessore più anziano di età.**

ART.28 Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con incarichi ed assunzione di consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART.29 Entrata e permanenza in carica

1. La giunta entra in funzione dalla data di emanazione del decreto sindacale di nomina.
2. La Giunta resta in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili dopo che sia trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio, con la decadenza della giunta.

ART. 30 Sfiducia alla Giunta

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco, o della giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. La mozione va presentata al Segretario Comunale, perchè ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell' Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori.
4. La mozione viene messa in discussione in Consiglio Comunale a cura del Sindaco, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione dei modi e

nei termini di **legge**.

6. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.
7. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto, comprese le dimissioni del Sindaco, quelle di oltre la metà dei Consiglieri o anche di uno solo di essi, se intervenute successivamente alla presentazione di quella.

ART.31 Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a. Morte
 - b. Dimissioni
 - c. Revoca
 - d. decadenza.

ART 32 Dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono **indirizzate** per iscritto al Sindaco, il quale, nel prenderne atto provvede, con suo decreto, alla sostituzione.
2. Le dimissioni devono essere presentate alla Segreteria Comunale perchè ne venga disposto il protocollo.
3. Le dimissioni presentate anche oralmente o dichiarate a verbale nel corso di sedute di Giunta o del Consiglio, decorrono dalla data della seduta.
4. Per le modalità di nomina del sostituto si osservano le disposizioni stabilite per la nomina della Giunta.

ART.33 Revoca degli Assessori

1. Il sindaco con proprio decreto debitamente motivato può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
2. Il decreto di revoca deve essere entro 3 (tre) giorni notificato all'interessato a cura del sindaco.
3. Alla surroga degli assessori revocati si procede a cura del sindaco con le stesse modalità della nomina.

ART.34 Decadenza degli Assessori

1. Gli Assessori decadono:
 - a) quando venga accertata nei loro confronti l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Consigliere;
 - b) quando venga accertata nei loro confronti l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica di Assessore;
 - c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata con decreto dal Sindaco nei modi previsti dalla legge
3. Alla surroga degli assessori dichiarati decaduti si procede a cura del Sindaco con le stesse modalità della nomina.

ART.35 Attività della Giunta

1. L'attività della Giunta, organo ausiliario del Sindaco, è collegiale, fermo restando il conferimento da parte del Sindaco delle attribuzioni e responsabilità ai singoli assessori di cui al successivo art. 43.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'azione e l'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio assumendo la responsabilità diretta nell'amministrazione del Comune.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La relazione di cui al precedente comma è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, cui essa si riferisce, ed è discussa dal Consiglio in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

ART.36 Riunioni - Convocazione

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. La convocazione può essere fatta anche oralmente.
4. Le adunanze di Giunta sono segrete, salvo la possibilità di far intervenire relatori esterni su specifici problemi.

ART.37 Votazioni – Modalità

1. La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti oltre al Sindaco o a chi lo sostituisce ed a maggioranza di voti.
2. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede le adunanze.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
4. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria, ove necessario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale è sottoscritto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce e dal Segretario Comunale.

ART.38 Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario;

- b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali di amministrazione in collaborazione con il Sindaco;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari **se costituite**, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere e lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, di competenza consiliare;
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti a carattere generale ed istituzionale occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) **l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

ART. 39 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni al bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi dall'adozione dell'atto, a pena di decadenza.

ART. 40 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni **della Giunta** diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono, a cura del Segretario Comunale, comunicate ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

SEZIONE III - SINDACO

ART. 41 Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, a cui compete il potere di conduzione del comune, sia nell'amministrazione, sia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

2. Il Sindaco resta in carica fino alla nomina del successore.
3. Il Sindaco presta dinanzi al **Consiglio Comunale, dopo la convalida, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.**

ART.42 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
 - a. rappresenta il Comune;
 - b. provvede alla nomina e revoca degli assessori, compreso il vice-sindaco, senza alcun condizionamento da parte del consiglio, a cui le nomine sono semplicemente comunicate;
 - c. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune, non di competenza del consiglio, presso enti, aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - d. provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - e. convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 43;
 - f. vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
 - g. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti;
 - l. rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - m. coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 43 Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, compreso il vice-sindaco, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le **deleghe** e le eventuali **modifiche** devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

ART. 44 Surroga del Sindaco per le nomine

- 1 - Qualora il sindaco non provveda alle nomine di sua competenza entro il termine previsto, **sarà sostituito dal Difensore Civico Regionale su segnalazione del Segretario Comunale.**

ART. 45 Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 46 Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - c) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - d) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - e) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - f) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per adempimento delle funzioni stesse.

**TITOLO III
UFFICI E PERSONALE****ART. 47 Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il comune disciplinerà con apposito regolamento il rapporto di impiego e di lavoro presso questo comune, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in esecuzione delle norme e disposizioni di legge.
2. Il regolamento del personale dovrà inoltre disciplinare l'attribuzione al sindaco delle nomine dei responsabili degli uffici e dei servizi.

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**ART. 48 Ufficio Comunale**

1. L'Ufficio Comunale si articola in aree.
2. Nell' area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell' ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell' intervento dell' ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie omogenee.
3. L'area può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 49 Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale **tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione nazionale e decentrata**:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione;
 - l) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.
2. Il dipendente non può comunque svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente.
3. Il personale é inquadrato in qualifiche funzionali (**ora categorie**), in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed é collocato in aree di attività.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
5. La dotazione organica dell'area é costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate all'area stessa, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
6. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico, derivante dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.
7. **La Giunta Comunale** recepisce la disciplina giuridica degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali.

ART. 50 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale dovrà disciplinare l'attribuzione al Sindaco delle nomine di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obbiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo compenso economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

ART. 51. Commissioni di concorso

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la imparzialità, la neutralità e la trasparenza della commissione giudicatrice dei pubblici concorsi.
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici ed interni, ad eccezione di quelle relative all'assunzione del personale tramite la sezione circoscrizionale per **l'impiego**, per quel che concerne la designazione di competenza del Comune, sono composte da esperti nelle varie discipline, siano essi dipendenti pubblici in servizio non collegati da rapporto di impiego con il Comune o in quiescenza, oppure liberi professionisti, che abbiano i requisiti di competenza e professionalità e siano inoltre forniti dei titoli di studio di grado superiore o almeno uguali a quelli previsti nei bandi di concorso.

CAPO III - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 52. Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, **in base alla normativa vigente**.

CAPO IV - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 53 Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

ART. 54 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario Comunale, **dipendente dall'Agenzia Autonoma, è nominato dal Sindaco**.
2. Il Segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del Sindaco, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, direzione e garanzia **attività di impulso di carattere organizzativo e provvedimentale** per assicurare il buon andamento del Comune e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Dispone direttamente o a mezzo di incaricati o di un apposito servizio, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti o nella acquisizione degli obiettivi nei tempi programmati; riferisce al Sindaco circa l'esito delle ispezioni eseguite e adotta di intesa col medesimo i conseguenti provvedimenti.
4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali del Comune. Ha funzioni di garanzia dell'azione amministrativa del Comune e verbalizza le decisioni degli organi collegiali del Comune.
5. Il Segretario dirige e coordina gli uffici, i servizi ed il personale del Comune.
6. Può adottare sanzioni disciplinari ed esercitare poteri e iniziative nei confronti delle sanzioni disciplinari più gravi.
7. Roga contratti e autentica scritture private nei quali il Comune è parte, ha

- interesse o è destinatario.
8. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari ha funzioni certificative e concorre ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sull'attività del Comune ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino.
 9. Il Segretario, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dipendente.
 10. Nei limiti di legge, statutari e regolamentari, il Segretario nell'esplicazione delle proprie competenze di cui ai commi precedenti adotta i necessari atti e provvedimenti esecutivi e di gestione anche a rilevanza esterna, non discrezionali.
 11. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure di propria competenza, ed ad esso si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
 12. Il Segretario comunale inoltre partecipa se richiesto a Commissioni di studio e/o di lavoro interne del Comune e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

TITOLO IV RESPONSABILITA'

ART. 55 Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di legge e/o obblighi di servizio.
2. Gli amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia é fatta a cura del Sindaco.

ART. 56 Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario comunale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore, il Segretario comunale o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario comunale o del personale dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore, il Segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali

del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all' atto od operazione. La responsabilità é esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 57 Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni Comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed é soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 58 Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce in cinque anni il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 59 Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione.
2. Il funzionario preposto, é responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

ART. 60 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune é, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 61 Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune é costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali **sono attribuiti al Comune in base a criteri obiettivi che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale**; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la

contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell' ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando con delibere della Giunta queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art.62 Amministrazione dei beni Comunali

1. Il **patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni demaniali e patrimoniali e rapporti giuridici attivi e passivi** del Comune; esso viene rivisto, di regola, **annualmente. Il patrimonio dell'Ente viene aggiornato e gestito secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**
2. I beni patrimoniali Comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso previo pagamento di un canone
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili.

ART. 63 Contabilità Comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune é riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 **dicembre**, per l'anno successivo, osservando i principi **di unità, veridicità e pubblicità** della universalità, e **d'integrità**, del pareggio e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto é nullo di diritto.

ART.64 Contabilità Comunale: il rendiconto della gestione.

1. I fatti gestionali sono rilevati con le modalità previste dalla legge, mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio **ed il conto economico.**
2. Il **rendiconto** é deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al **rendiconto** la relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 66 del presente statuto **e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza.**

ART. 65 Attività contrattuale

1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture di beni e servizi. alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il

- perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Per le modalità procedurali si rimanda a quanto espressamente previsto dall'apposito regolamento sulla disciplina dei contratti.
 3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale **o determina del Responsabile del Servizio** secondo la rispettiva competenza.
 4. La deliberazione **e/o determina** deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
 5. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti **interviene il Responsabile del Servizio**.

ART. 66 Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta, il revisore del conto.
2. Il revisore dura in carica tre anni, e può essere rieletto per una sola volta per un altro triennio.
3. I compiti affidati al revisore sono di seguito elencati:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) **esprime pareri obbligatori di congruità, coerenza e attendibilità sulla proposta del bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. I pareri suggeriscono all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni;**
 - c) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria **ed economicità** della gestione del Comune **nelle modalità previste dalla normativa;**
 - d) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione che deve accompagnare la delibera di approvazione del conto consuntivo. Tale relazione dovrà includere anche i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) **riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità;**
 - f) **verifiche di cassa.**
4. Per quel che concerne le norme deontologiche cui devono attenersi il revisore si fa esplicito riferimento a quelle approvate dai rispettivi ordini professionali, **all'impossibilità di assumere incarichi o consulenze presso l'Ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso, e al rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi di revisore previsti dalle norme vigenti.**
5. Il revisore è **revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta consiliare del rendiconto nei termini previsti dalle norme vigenti.**
6. **Il compenso base spettante al revisore, da aggiornare ogni tre anni, è fissato con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e della programmazione economica in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento del Comune.**
Il compenso può essere aumentato dal Comune in particolari circostanze previste dalla normativa vigente.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

8. **Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario conservando riservatezza sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza per effetto del suo operato.**

ART. 67 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto di Credito **a cui compete:**
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, nonché dei contributi obbligatori per legge e/o derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni.

ART. 68 Controllo economico della gestione

- 1) **Il controllo di gestione consiste nella verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare con interventi correttivi il rapporto tra costi e risultati.**
- 2) **Esso viene effettuato nei modi e tempi previsti dalle normative vigenti e dal Regolamento di contabilità.**

TITOLO VI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 69 Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento **sull'accesso e dalle norme di legge.**
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I - S E R V I Z I

ART. 70 Servizi pubblici Comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART.71. Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell' impianto e dell' esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f. **a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica.**

ART. 72 Le aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende speciali, enti strumentali dell'Amministrazione Comunale, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Organi delle Aziende speciali sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti, con votazione segreta nel rispetto proporzionale della minoranza. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori Comunali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. In caso di dimissioni, vacanza o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla integrazione del collegio con la stessa procedura prevista per la elezione.
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e segreta, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Il presidente subito dopo l'elezione giura nelle mani del Sindaco.
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è scelto e nominato dal Consiglio Comunale intuitu personae su una rosa di nomi con esperienza e competenza tecnica e amministrativa, così come richiesta per la elezione dei consiglieri di amministrazione. La costituzione del rapporto di lavoro è regolato dalle norme di diritto privato.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
4. Lo statuto dovrà prevedere:
 - a) le modalità di nomina e revoca degli amministratori;
 - b) l'ordinamento e il funzionamento delle Aziende;
 - c) l'organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione;'
 - d) il capitale di dotazione, le finalità e gli indirizzi, nonché le modalità di esercizio della vigilanza, verifica dei risultati della gestione e alla copertura degli eventuali costi sociali;
 - e) i criteri di efficacia, efficienza ed economicità che devono supportare l'attività dell'azienda;

- f) la chiusura del bilancio in pareggio.
- 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati oltre che dallo statuto, dai relativi regolamenti di attuazione.

ART. 73 Le istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo strumentale per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale non avente personalità giuridica né potestà regolamentare
2. La qualificazione dei servizi sociali non può che essere definita in base alla esigenza di una organizzazione funzionale ad un obiettivo "senza rilevanza imprenditoriale"; a tal fine per servizi sociali si intendono quello assistenziale, educativo, culturale e similari.
3. Gli organi della istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti con votazione segreta nel rispetto proporzionale della minoranza. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dal presente statuto per la revoca degli assessori Comunali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. In caso di dimissione o vacanza per qualsiasi altra causa di un membro, il Consiglio Comunale provvede alla nomina con la stessa procedura seguita per la elezione;
 - b) il Presidente, è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e segreta, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione; subito dopo l'elezione giura nella mani del Sindaco;
 - c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è scelto e nominato dal Consiglio Comunale intuitu personae su una rosa di nomi con esperienza e competenza tecnica amministrativa richiesta per i componenti del Consiglio di Amministrazione; la costituzione del rapporto di lavoro è regolato dal rapporto di diritto privato.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti Comunali.
5. Per quel che riguarda le istituzioni, non sono previste né particolari forme organizzative né una forma regolamentare propria: per esse si fa rinvio alle norme del presente statuto ed a quello regolamentare vigente nel Comune.

ART. 74 Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'Amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il Consiglio Comunale ha, altresì l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali della istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8/06/1990, n. 142 salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
 - b) verificare in Giunta prima ed in Consiglio Comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione dell'Assessore competente;
 - c) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio Comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il revisore del conto del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

ART. 75 Società per azioni

1. Per i servizi riservati in via esclusiva agli Enti Locali la gestione può avvenire anche a "mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura e al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
2. La costituzione di società per azioni ai sensi dell'art 2458 del codice civile può avvenire per:
 - a) la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva all'Ente locale: in tal caso la partecipazione deve essere a prevalente capitale pubblico locale;
 - b) la gestione dei servizi pubblici non riservati in via esclusiva agli Enti locali ovvero gestioni inerenti al patrimonio Comunale (patrimonio immobiliare, ecc.) ovvero gestione di servizi produttivi (gas, energia elettrica, gestione imbottigliamento e distribuzione acque minerali, gestione di altre risorse del territorio appartenente al Comune, ecc.): in tal caso la partecipazione deve essere a prevalente capitale pubblico locale.
3. L'apposito atto costitutivo previsto dall'art. 2328 del codice civile disciplinerà la società per azioni.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI E PROGRAMMA

Art. 76 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. La convenzione non dà origine ad un nuovo soggetto, come avviene per i Consorzi.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra i Comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.

ART. 77 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province

- per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 76, commi 2 e 3 del presente statuto, in quanto compatibili. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un Consorzio.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione e lo statuto non abbisognano del decreto prefettizio; il decreto è necessario se previsto dalle norme regionali.
 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al/ai Comune/i degli atti fondamentali del consorzio stesso.
 4. L'assemblea del Consorzio è composta dagli enti associati. Il Sindaco o un assessore suo delegato, che può essere anche estraneo al Consiglio, purché in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di consigliere, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
 5. La organizzazione del Consorzio va modellata alla stregua delle Aziende speciali in quanto compatibili.
 6. In caso di rilevante interesse pubblico la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alla legge regionale.

ART. 78 Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell' unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme, e contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

ART. 79 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento già previsti in atti fondamentali adottati dal Consiglio comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale della Giunta Municipale.
4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Comune allo stesso deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 80 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato nonché promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il perseguimento degli obbiettivi di cui al precedente comma avviene mediante:
 - a) concessione sia di contributi finalizzati sia di locali di proprietà comunale in uso, nel rispetto del regolamento **dei contributi**;
 - b) rimozione degli ostacoli eventuali che non consentano di esplicitare in modo pieno il diritto all'informazione;
 - c) convocazione di riunioni periodiche con le associazioni interessate per discutere singole materie;
 - d) coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni in organismi a composizione mista.
3. Le associazioni, le organizzazioni di volontariato e gli organismi di partecipazione per poter intrattenere rapporti con l'Amministrazione dovranno perseguire finalità di interesse collettivo anche se settoriale nonché essere costituite in uno dei modi previsti dalla legge.
4. L'Amministrazione ha l'obbligo di motivare il mancato accoglimento dei pareri formulati dai soggetti indicati al comma precedente quando le scelte amministrative incidono o possono produrre effetti sull'attività dei soggetti medesimi.
5. Possono essere costituiti organismi di partecipazione di cittadini in relazione alle frazioni o quartieri esistenti: in tal caso l'Amministrazione determinerà composizione degli organi di rappresentanza e modalità di consultazione.

ART.81 Consultazioni dei cittadini

1. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini o di determinate categorie sociali per le seguenti finalità:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte e programmi.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee dovranno essere rese pubbliche nelle forme più idonee per poter consentire la partecipazione dei cittadini interessati.
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio o della Giunta Comunale.
4. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 82 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini residenti nel Comune, con almeno 16 anni di età, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, possono rivolgere istanze e petizioni nonché avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Le istanze, le petizioni e le

proposte devono riguardare argomenti di esclusiva rilevanza locale e di interesse generale. Per le sole proposte è necessario che le stesse siano avanzate da n. 100 cittadini residenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate alla segreteria comunale ai fini di acquisirle al protocollo.
3. L'ammissibilità delle istanze, petizioni e proposte dal punto di vista formale viene valutata dalla Giunta Comunale, che qualora riscontri l'irregolarità o l'indeterminatezza delle istanze, delle petizioni o delle proposte, inviterà i diretti interessati a sanare tali situazioni.
4. In relazione alle proposte, tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, senza pregiudizio di terzi.
5. La risposta alle istanze, petizioni e proposte deve essere motivato e comunicato agli interessati, a cura del Sindaco, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione al protocollo.

ART. 83 Modalità di presentazione delle istanze, petizioni, proposte

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, che devono comunque essere formulate per iscritto dagli interessati.
2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.
3. Le firme devono essere sottoscritte per esteso, riportando i dati anagrafici dei richiedenti con indicazione di un documento di identità, a pena di inammissibilità.
4. Per le associazioni, comitati e similari che presentano istanze e/o petizioni, la firma di sottoscrizione sarà quella del legale rappresentante, nei modi di cui al terzo comma.

ART. 84 Situazioni giuridiche soggettive

1. I singoli cittadini hanno diritto di intervenire per provvedimenti incidenti su diritti soggettivi e interessi legittimi. Analogo diritto è riconosciuto ai soggetti operanti sul territorio a tutela degli interessi diffusi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare notizia dell' avvio del procedimento mediante comunicazione personale o qualora per il numero dei destinatari tale comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il contenuto della comunicazione è quello previsto dall'art. 8, comma 2, della L. 7/8/1990, n. 241 **e s.m.i.**
3. L'informazione è obbligatoria in materia di strumenti urbanistici, di opere pubbliche, di piani commerciali e di ogni altra opera di pubblico interesse.
4. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonchè, entro 30 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione, prevista dal secondo comma, possono presentare memorie scritte, osservazioni, proposte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. L'Amministrazione, in caso di accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

6. Il rigetto delle osservazioni e delle proposte dovrà essere motivato e reso pubblico nelle stesse forme previste per l'avviso del procedimento.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella L. 7/8/1990 n.241, in quanto compatibili.

ART. 85 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, volti a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e le attività degli organi comunali.
2. Non possono comunque essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio dalla data decorrente dalla proclamazione del risultato.
3. E' fatto divieto di richiedere il referendum nel periodo intercorrente tra l'indizione dei comizi elettorali per altra consultazione e fino al compimento delle operazioni di voto. Il referendum, altresì, non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché i cittadini stranieri residenti da almeno un anno nel Comune di Borgo Ticino.
5. L'onere finanziario del referendum è a carico dell'Amministrazione.
6. Soggetti promotori del referendum sono:
 - a) Il Consiglio Comunale, la cui richiesta sarà valida se votata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) un numero di presentatori pari a quello previsto per legge per la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale.
7. Nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del precedente comma occorreranno almeno le firme autenticate del 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. A tal fine verranno rese pubbliche con idonei mezzi, la data di inizio di raccolta delle firme, gli orari ed i luoghi in cui i cittadini interessati potranno recarsi per sottoscrivere la richiesta, il termine finale delle operazioni di raccolta delle firme, che viene fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di inizio.
8. L'ammissibilità del referendum nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del comma 6 è di competenza di una Commissione composta dal Segretario comunale e dal Consigliere più anziano non facente parte della Giunta comunale, che dovrà verificare, entro 30 giorni dalla conclusione della raccolta delle firme quanto segue:
 - a) che l'oggetto della richiesta rientri nelle materie per le quali è possibile il referendum nonché soddisfi a principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità in modo da non generare dubbi al corpo elettorale chiamato ad esprimersi;
 - b) che le firme raccolte siano di cittadini di cui al succitato quarto comma, siano regolarmente autenticate ed almeno nella percentuale richiesta dal precedente comma 7; al riguardo si precisa che per la percentuale deve essere fatto riferimento al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della chiusura della raccolta delle firme. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti e rimette le proprie decisioni al sindaco che dovrà entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della decisione della Commissione, convocare la Giunta Comunale per le determinazioni conseguenti.
9. La Giunta Comunale dovrà dichiarare inammissibile il referendum recependo le motivazioni comunicate dalla Commissione, o fisserà la data del referendum per una domenica compresa entro 180 giorni dalla data di presentazione delle firme

del referendum. Qualora la data, come sopra determinata, coincida con lo svolgimento di elezioni europee, politico-amministrative o referendarie, od anche ai fini di unificare più consultazioni referendarie comunali, dovrà essere rideterminata in un periodo successivo non superiore a 45 giorni decorrenti dalla data di svolgimento delle predette elezioni.

10. Il Sindaco in esecuzione alle determinazioni della Giunta Comunale indirà il referendum la cui data verrà resa pubblica mediante le forme ritenute più idonee che garantiscano comunque la massima pubblicità.
11. Gli elettori potranno esercitare il loro diritto di voto senza necessità di esibire il certificato elettorale ma opponendo la propria firma sulle liste elettorali come prova dell'avvenuta votazione, e previa esibizione della propria idoneità personale.
12. Per le operazioni di votazione si applicano le norme vigenti per il referendum abrogativo.
13. Il referendum è sospeso qualora il Consiglio Comunale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dello svolgimento dello stesso si adegui con propria deliberazione a quanto proposto.
14. Il Sindaco entro 10 giorni dall'ultimazione della votazione proclama il risultato della stessa, dandone notizia con le forme ritenute più idonee.
15. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il Sindaco pone alla discussione del Consiglio comunale l'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
16. Il recepimento o meno delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
17. Il quesito oggetto del referendum non potrà essere riproposto prima che siano trascorsi due anni decorrenti dalla proclamazione del risultato.

ART. 86 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 87 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di norme regolamentari.

ART. 88 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei diritti e delle spese derivanti.
2. Il Regolamento, inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione;
- e) fissa i tempi.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

ART. 89 Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
4. Egli giura davanti al Consiglio Comunale prima di assumere l'incarico secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3.
5. Al Difensore civico può essere corrisposto un compenso commisurato nel massimo al 50% dell'indennità del Sindaco del Comune.
6. Il Comune è tenuto ad agevolare le funzioni del Difensore civico con le proprie strutture.

ART. 90 Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale ad unanimità di voto. Se nelle prime due votazioni non ottiene l'unanimità dei voti favorevoli, viene eletto, nella stessa seduta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, abbiano maturato i 30 anni di età e non superato i 70 anni.
4. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere Comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e Comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, i Dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla

contestazione.

6. Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

ART. 91 Durata in carica e revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della una prima elezione.
2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. La proposta di revoca deve essere motivata e contenere gli elementi atti a contenere una valutazione degli stessi. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore civico.
4. Il Difensore civico può presentare le proprie dimissioni, che devono essere accettate per presa d'atto dal Consiglio comunale entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione delle stesse. Nella stessa seduta il Consiglio comunale deve procedere alla nomina del sostituto.

ART. 92 Funzioni

1. Il Difensore civico interviene di norma su istanza apposita di chi, avendo richiesto all'Amministrazione Comunale, agli Enti ed Aziende da essa dipendenti, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo; l'intervento é teso ad assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati, suggerendo i mezzi e i rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.
2. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende ed Enti da essa dipendenti.
3. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante al fine di risolvere analoghe situazioni.
4. Il Difensore civico sulla scorta della istanza, valuta se siano state esperite le vie ordinarie di rapporto con l'Amministrazione Comunale e qualora questo sia avvenuto valuta la fondatezza della stessa. Sussistendo entrambe le condizioni, avvia la procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta presentata si riferisce.
5. Il Difensore civico per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Segretario Comunale e degli uffici ed ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti Comunali, anche di quelli riservati connessi alla risoluzione della questione trattata. Il Difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze d'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni ed i propri rilievi, al reclamante, al Sindaco ed al Segretario Comunale. Il Segretario Comunale é tenuto a comunicare al Difensore civico l'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.
6. Il Difensore civico non può interferire direttamente nell' espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.
7. Il Difensore civico é tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.

ART. 93 Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 94 Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento é accertata dalla provincia.

Art. 95 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 96 Pareri obbligatori

1. Il Comune é tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, é prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 97 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Lo Statuto é deliberato dal Consiglio Comunale con voti favorevoli di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione é ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto é approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al comma 1.
3. Lo Statuto dopo l'approvazione del **Consiglio Comunale** é inviato alla Regione per la pubblicazione nel bollettino ufficiale. Esso é altresì affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed é inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 98 Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale é deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 99 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto é pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell' Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione **all'Albo Pretorio**.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.